



Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- VISTA** la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;
- VISTA** la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “Disposizioni in materia di accesso ai mezzi di informazioni durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”, ed in particolare gli articoli 3 e 4, comma 5, in materia di messaggi autogestiti messi in onda gratuitamente in campagne elettorali;
- VISTO** il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”;
- VISTO** l’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ha abrogato gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante “Norme per il coordinamento della finanza della regione – Trentino Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria”, con ciò escludendo che dette Province autonome partecipino alla ripartizione dei finanziamenti statali di cui trattasi;
- VISTA** la nota del Ministero e dell’Economia delle finanze del 21 luglio 2023 prot. n. 31303 con la quale vengono trasmessi i chiarimenti tecnici forniti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in ordine all’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n.191;





- VISTO** il decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 207 del 4 settembre 2024, in cui si dispone che la tabella che individua l'importo assegnato a ciascuna Regione per i rimborsi indichi anche le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano, affinché le stesse siano rese indisponibili ai sensi e per gli effetti del citato art. 2, comma 109, della legge n. 191/2009;
- VISTO** il suindicato decreto interministeriale del 15 luglio 2024 che ha stabilito il riparto tra le Regioni dello stanziamento per il rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, art. 4, comma 5, per l'anno 2024, disponendo all'art. 1, comma 1, il riconoscimento per ciascun messaggio del rimborso rispettivamente di euro 11,85 e di euro 32,10 alle emittenti radiofoniche e televisive locali per la trasmissione di messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle campagne elettorali o referendarie nell'anno 2024;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 174, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del Made in Italy";
- RITENUTO** di provvedere ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, alla determinazione per l'anno 2025 della misura del rimborso per ciascun messaggio da riconoscere alle emittenti radiofoniche e televisive locali, nonché alla ripartizione della somma stanziata per l'anno 2025 tra le Regioni ai fini del rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito in campagna elettorale, in proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali, rilevato alla data del 30 giugno 2024 e comunicato dal Ministero dell'Interno con nota prot. n. 35 del 2 gennaio 2025;
- VISTO** il "Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029" approvato dal Consiglio dei ministri il 27 settembre 2024, che prevede per l'anno 2025 un tasso di inflazione programmata pari a 1,8%;
- Vista** la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027";





- VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2024 "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027", pubblicato sul supplemento ordinario n. 44 della Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 305 del 31 dicembre 2024;
- VISTO** il decreto ministeriale del 13 gennaio 2025 con il quale il Ministro delle imprese e del Made in Italy, in conformità a quanto previsto dall'articolo 21, comma 17, della riportata legge del 31 dicembre 2009 n. 196, ha proceduto all'assegnazione delle disponibilità del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2025 alle strutture di primo livello;
- VISTO** lo stanziamento di competenza di bilancio sul capitolo 3121, piano gestionale 2 per l'anno 2025 pari ad euro 1.360.204,00

DECRETA

Art. 1

1. Alle emittenti radiofoniche e televisive che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle campagne elettorali o referendarie è riconosciuto, per l'anno 2025, nel limite dello stanziamento complessivo per il medesimo anno, il rimborso rispettivamente di euro 12,06 ed euro 32,68 per ciascun messaggio, indipendentemente dalla sua durata. La misura di tale rimborso è riconosciuta solo per i messaggi diffusi su tutto il territorio regionale, dovendo essere proporzionalmente ridotta – secondo quanto previsto dal successivo comma 5 – per i messaggi diffusi solo in una o più province legittimamente servite dalle emittenti radiofoniche e televisive.
2. Dello stanziamento complessivo di euro 1.360.204,00, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, capitolo 3121, piano gestionale 2, per l'esercizio finanziario 2025, euro 453.401,33 sono riservati alle emittenti radiofoniche locali ed euro 906.802,67 alle emittenti televisive locali.





3. In proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali di ciascuna Regione e Provincia autonoma, si provvede al riparto della somma stanziata per l'anno 2025 come segue:

Calcolo oneri 2025 rimborsabili	Quota emittenti radiofoniche	Quota emittenti televisive	TOTALE
Abruzzo	10.673,82	21.347,63	32.021,45
Basilicata	5.016,35	10.032,70	15.049,05
Calabria	16.592,16	33.184,33	49.776,49
Campania	43.958,28	87.916,55	131.874,83
Emilia-Romagna	31.489,04	62.978,07	94.467,11
Friuli-Venezia Giulia	9.821,82	19.643,64	29.465,46
Lazio	42.412,42	84.824,85	127.237,27
Liguria	11.825,09	23.650,19	35.475,28
Lombardia	71.357,51	142.715,01	214.072,52
Marche	11.632,61	23.265,22	34.897,83
Molise	2.894,49	5.788,98	8.683,47
Piemonte	31.967,44	63.934,88	95.902,32
Puglia	31.193,01	62.386,02	93.579,03
Sardegna	12.769,12	25.538,25	38.307,37
Sicilia	40.749,38	81.498,76	122.248,14
Toscana	26.450,19	52.900,39	79.350,58
prov. di Trento	4.321,30	8.642,60	12.963,90
prov. di Bolzano	3.890,62	7.781,24	11.671,86
Umbria	6.183,85	12.367,71	18.551,56
Valle D'Aosta	924,94	1.849,87	2.774,81
Veneto	37.277,89	74.555,78	111.833,67
TOTALI	453.401,33	906.802,67	1.360.204,00





4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, commi 107 e 109, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili.
5. Fermo restando il valore di euro 12,06 per le radio e di euro 32,68 per le televisioni come parametro di riferimento per ciascun messaggio diffuso per l'intero territorio regionale, le regioni riconosceranno, alle emittenti autorizzate a trasmettere su base provinciale o pluri-provinciale, un rimborso per singolo messaggio calcolato in proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali delle singole province risultanti dai titoli autorizzatori o concessori rilasciati ai richiedenti dal Ministero delle imprese e del Made in Italy.
6. Fatto salvo quanto previsto dai commi da 1 a 5 e tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, secondo periodo della legge 22 febbraio 2020, n. 28, qualora l'importo oggetto del riparto risulti insufficiente a rimborsare integralmente i costi dei messaggi trasmessi dalle emittenti radiofoniche, può essere utilizzato l'eventuale avanzo delle somme destinate alle emittenti televisive nella stessa regione e per la medesima annualità.

Il presente decreto viene inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet www.mimit.gov.it.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

